



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO	Presidente
GENOVESE	
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere-Rel.

Oggetto:

Assegno divorzile	-
assegno di mantenimento	
in favore del figlio	
ultramaggiorenne	-
modifica delle condizioni ex	
art. 9 l. 898/1970	

Ud.31/05/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9986/2022 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) **lettivamente domiciliato in** (omissis)

e lo rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al ricorso

- ricorrente -

contro

(omissis) (omissis) **e** (omissis) (omissis)

- intimate -

avverso il decreto della Corte d'appello di Potenza n. 118/2021 depositato il 21/10/2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/5/2023 dal Consigliere Alberto Pazzi.

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Potenza, con decreto del 22 febbraio 2021, rigettava il ricorso presentato da (omissis) (omissis) ex art. 9 l. 898/1970 perché fossero modificate le condizioni patrimoniali previste all'interno della sentenza di divorzio, che stabilivano un obbligo a suo carico di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della ex moglie (omissis) (omissis) e della figlia (omissis)



2. La Corte d'appello di Potenza, a seguito del reclamo presentato

(omissis) condivideva la valutazione del giudice di prime cure in ordine all'inesistenza di circostanze sopravvenute che avessero alterato l'equilibrio raggiunto con la sentenza di divorzio.

Osservava, in particolare, che (omissis) aveva dimostrato di aver contratto un nuovo matrimonio, ma non che da tale condizione fossero discesi maggiori oneri, dato che nessuna prova era stata fornita del fatto che la nuova moglie fosse inidonea al lavoro e a suo esclusivo carico.

Riteneva che le spese di viaggio sostenute dal reclamante per raggiungere (omissis) sua attuale sede di lavoro, e (omissis) dove risiedeva la moglie, risultassero non provate nel loro preciso ammontare e non incidenti in maniera significativa sui suoi redditi, così da mettere in discussione il complessivo equilibrio disposto a tutela del primo nucleo familiare.

Assumeva che analoghe considerazioni valevano per la (omissis) dato che non vi era alcuna prova che l'ulteriore immobile di sua proprietà rispetto a quello di residenza fosse fonte di reddito e della capienza di conti correnti e libretti cointestati alla ex moglie e alla figlia.

Reputava infine, quanto alla figlia (omissis) che il reclamo fosse carente già sotto il profilo dell'allegazione, poiché (omissis) si era limitato ad affermare lo stato di occupazione della figlia in termini di mera possibilità o di doverosità, stante l'età anagrafica e il tempo trascorso dall'epoca della separazione.

3. Per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 21 ottobre 2021, ha proposto ricorso (omissis) (omissis) prospettando undici motivi di doglianza.

Le intimete (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) non hanno svolto difese.

Considerato che:

4.1 Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica "*violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma. Nella specie omessa*



e/o errata valutazione dei fatti e delle prove documentali circa le mutate condizioni di vita e reddituali delle parti (e soprattutto del ricorrente) che legittimavano, come qui legittimano, se non un'estinzione totale, quanto meno una congrua riduzione dell'assegno di mantenimento ed un riequilibrio delle condizioni dei due nuclei, entrambi composti da due persone. Illogicità e/o contraddittorietà della decisione rispetto alla parte narrativa", sostiene che la Corte di merito abbia ommesso di esaminare o errato nel valutare le prove documentali fornite, da cui era possibile evincere, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, che la seconda moglie del ricorrente era, oltre che gravemente malata, disoccupata, priva di qualsiasi altro mezzo di sostentamento e completamente a carico del marito.

Allo stesso modo i giudici di merito non solo avrebbero errato nel non considerare che la costituzione di una nuova famiglia, già di per sé, comporta nuove spese ed aggravii di costo ovunque la stessa venga a trovarsi, ma si sarebbero anche concentrati soltanto sulle condizioni di vita del ricorrente, astenendosi invece dall'esaminare e valutare la situazione delle resistenti e, in particolare, il fatto che la ex moglie aveva acquisito la proprietà di un altro bene immobile e la figlia (nata nel 1996) si era risolta ad iscriversi al centro per l'impiego quando il giudizio era già stato introdotto.

4.2 Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica "*violazione dell'art. 9 della legge sul divorzio (n. 898/1970) in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 e 5 c.p.c.: violazione e falsa applicazione di legge ed ommesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Nella specie omissa e/o errata valutazione dei fatti e delle prove documentali circa le mutate condizioni di vita e reddituali del sig. (omissis)*" assume che la costituzione di una nuova famiglia, pur non facendo venire meno i doveri verso la precedente, imponeva che l'assegno di divorzio verso l'ex coniuge e quello di mantenimento per la figlia fossero rivisti e rideterminati.



4.3 Il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica *"violazione dell'art. 5 comma 9 nonché dell'art. 4, comma 6 della legge sul divorzio in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 e 5 c.p.c. e nel contempo omessa valutazione negativa ex art. 116 c.p.c. della mancata produzione delle ultime dichiarazioni dei redditi aggiornate da parte delle resistenti"*, sostiene gli ex coniugi, anche nei giudizi di modifica delle condizioni di divorzio, hanno l'obbligo di presentare le ultime dichiarazioni dei redditi.

La Corte di merito, perciò, avrebbe errato tanto nel non utilizzare i propri poteri di indagine e investigativi per acquisire la documentazione fiscale, quanto nel non accogliere l'ordine di esibizione che il ricorrente aveva presentato, trascurando per di più di compiere la dovuta valutazione, ex art. 116 cod. proc. civ., del contegno processuale tenuto dalle resistenti.

4.4 Il quarto motivo di ricorso, sotto la rubrica *"violazione dell'art. 360 primo comma n. 3 e 5 c.p.c.: omessa istruzione probatoria e soprattutto omessa e/o errata valutazione delle mutate condizioni di vita e reddituali delle resistenti. Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti. Omessa valutazione ed indagine dell'autosufficienza economica e dei mezzi di vita adeguati delle resistenti sia in termini di una necessaria comparazione delle condizioni di vita ed economico patrimoniali vissute attualmente dalle parti sia rispetto a quelle dalle stesse vissute al momento del divorzio"*, assume che la Corte di merito non abbia inteso tener conto dello squilibrio patrimoniale e reddituale venutosi a creare tra i due ex coniugi, fino ad arrivare a sostenere che la proprietà di un ulteriore appartamento non valesse come indice positivo di un incremento patrimoniale ma potesse essere apprezzata, al contrario, come fonte di maggiori spese per il proprietario.

4.5 Il quinto motivo di ricorso, sotto la rubrica *"violazione dell'art. 360 primo comma n. 3 e 5: soprattutto sotto il profilo della limitata"*



durata del matrimonio e degli altri elementi e principi espressi dalla sentenza a sezioni unite n. 18287 del 2018 in materia di assegno di mantenimento", lamenta che la Corte di merito non abbia tenuto in alcun conto il fatto che, a fronte di un matrimonio durato all'incirca soli due anni, il mantenimento, invece, si era protratto in seguito per oltre venticinque anni.

4.6 Il sesto motivo di ricorso, sotto la rubrica *"omessa ed errata valutazione delle risultanze derivanti dalle stesse affermazioni e circostanze riferite e provate da parte avversa, in particolare di quelle della Sig.ra (omissis) (omissis) contesta l'automatismo invocato in sede di merito dalla controparte, secondo cui la patologia e l'impossibilità di lavorare dell'ex coniuge comporterebbero il suo diritto di essere mantenuto a vita dall'altro, e lamenta che la Corte di merito non abbia considerato né l'aumento dell'indennizzo percepito dalla (omissis) né la sua iscrizione al centro per l'impiego.*

4.7 Il motivo 6-bis, sotto la rubrica *"omessa ed errata valutazione delle risultanze derivanti dalle stesse affermazioni e circostanze riferite da parte avversa, in particolare di quelle della Sig.ra (omissis) (omissis) La sua maggiore età e l'inesistenza completa del diritto ad un assegno di mantenimento ovvero, perlomeno, diritto della stessa ad un assegno ridotto. Mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla stessa"*, sostiene che la figlia, nata nel 1996, non poteva far conto sul mantenimento del padre soltanto perché era disoccupata e non era stata in grado di reperire un'occupazione, anche in ragione del fatto che non aveva giustificato questa sua condizione, né aveva dimostrato di non aver mai lavorato o di aver cercato un lavoro.

4.8 Il settimo motivo di ricorso, sotto la rubrica *"omessa valutazione del tribunale dell'idoneità delle resistenti ad idoneo e proficuo lavoro e del mancato assolvimento dell'onere della prova ad opera delle stesse di averlo mai ricercato, dell'esistenza o meno di offerte di lavoro dell'ufficio di collocamento e/o anche di averlo svolto per un*



periodo anche limitato nel tempo o a tempo determinato. Omessa valutazione ed indagine della autosufficienza economica e di mezzi adeguati", lamenta che le resistenti si siano limitate ad affermare che non lavoravano ed erano disoccupate, senza provare di aver mai cercato lavoro, di non aver mai ricevuto offerte di lavoro e di non aver mai lavorato prima, anche solo per un periodo.

Un simile contegno, in tesi, legittimerebbe il sospetto di una condotta lassista ed inerte.

La Corte d'appello si è così limitata – a dire del ricorrente - a prendere atto dello stato di disoccupazione dichiarato, omettendo di valutare in concreto l'idoneità delle controparti a un lavoro proficuo.

4.9 L'ottavo motivo di ricorso, sotto la rubrica *"violazione dell'art. 360 primo comma n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 337-septies c.c.: soprattutto sotto il profilo omessa e/o insufficiente valutazione della ultra-maggiore età, della situazione di studio e di formazione oramai conclusi, e quelli altri in genere di vita vissuta dalla Sig.ra (omissis) (che non a caso, non avendo nulla a che dire, ha preferito rimanere contumace nel giudizio di secondo grado) i quali portano, inevitabilmente, quantomeno, ad un necessario affievolimento del suo diritto all'assegno di mantenimento",* assume che il diritto al mantenimento del figlio non deve perdurare a vita o fino a quando lo stesso non decida di rendersi economicamente autosufficiente, dovendosi al contrario tenere in debito conto dell'età anagrafica del figlio, dell'impegno che lo stesso rivolge verso la ricerca di un'occupazione e, comunque, della sua condotta complessiva.

La Corte di merito, pertanto, non ha apprezzato, erroneamente, l'età anagrafica di (omissis) (omissis) ramai ultra maggiorenne, l'avvenuta iscrizione al centro per l'impiego solo successivamente all'introduzione della lite, la mancata allegazione di alcuna condizione particolare legata alle capacità personali della giovane che le impedisse di trovare idoneo e proficuo lavoro, l'assenza di un'eventuale prosecuzione di un percorso di studi o di formazione



alternativo e il notevole lasso di tempo trascorso tra la conclusione degli studi e l'iscrizione al centro per l'impiego.

4.10 Il nono motivo di ricorso, sotto la rubrica *"violazione dell'art. 360 c.p.c. primo comma n. 3 e 5 sempre in relazione all'art. 337-septies c.c., ma anche in completo spregio del noto principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Totale ed omessa pronuncia sulla legittima istanza formulata dal ricorrente a che l'assegno di mantenimento, se dovuto, per la parte spettante (euro 400 rivalutate e/o anche nella misura ridotta e ritenuta di giustizia) alla Sig.ra (omissis) (omissis) in quanto ormai più che maggiorenne potesse essere versato direttamente a suo favore"*, si duole del fatto che la Corte di merito abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda del reclamante affinché fosse distinto l'ammontare di quanto complessivamente dovuto e venisse previsto il diretto versamento alla figlia dell'importo fissato per il suo mantenimento.

5. I motivi volti a contestare le valutazioni compiute dalla Corte di merito in ordine al ricorrere dei presupposti per una revisione dell'assegno divorzile, da esaminarsi congiuntamente, sono tutti fondati, ad eccezione del secondo, seppur nei circoscritti termini che si vanno ad illustrare.

5.1 L'art. 9 della legge n. 898/1979 subordina la revisione delle disposizioni concernenti la misura dei contributi da corrispondersi ai sensi degli artt. 5 e 6 della stessa legge, a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla sopravvenienza di giustificati motivi.

Quanto al significato da attribuire alla locuzione "giustificati motivi" la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato la necessità di valorizzare nell'accertamento di essi criteri di carattere oggettivo, avendo cioè riguardo alla verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, secondo una valutazione comparativa delle situazioni di entrambe le parti; ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da



giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, e indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi (cfr., da ultimo, Cass. 354/2023; nello stesso senso Cass. 1119/2020, Cass. 11/2011, Cass. 10133/2007).

5.2 La formazione di una nuova famiglia, di per sé, non determina automaticamente il venir meno o la riduzione degli oneri conseguenti allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, come sostiene l'odierno ricorrente con il secondo mezzo, ma deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite se e in quanto comporti il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico (v. Cass. 14175/2016).

Pertanto, qualora a supporto della richiesta di diminuzione dell'assegno divorzile siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass. 21818/2021).

5.3 La Corte di merito, nel prendere in esame le allegazioni e le prove offerte dall'odierno ricorrente, ha ritenuto che il nuovo rapporto matrimoniale da questi contratto non avesse comportato alcun decremento rispetto alle condizioni considerate all'interno della sentenza di divorzio, per necessità di mantenere la moglie o per spese di viaggio.

Le molteplici contestazioni sollevate dal ricorrente, adducendo la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., in ordine all'errata valutazione della situazione derivata dalla costituzione di una nuova famiglia



sono inammissibili, giacché, sotto le spoglie della **eccepita violazione** di legge processuale, tentano di introdurre un sindacato di fatto sull'esito della prova documentale.

In proposito è sufficiente ricordare che non è possibile proporre una censura per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. denunciando un'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, in quanto una simile doglianza è esperibile solo se si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v. Cass. 26367/2022).

5.4 Nel giudizio di modifica delle condizioni economiche previste dalla sentenza di divorzio di cui all'art. 9 l. 898/1970 non è previsto che le parti alleghino le ultime dichiarazioni dei redditi presentate, come stabilisce il precedente art. 4, comma 6.

Non vi è dubbio, tuttavia, che il tribunale, essendo chiamato a una verifica in ordine all'esistenza di circostanze sopravvenute incidenti sugli equilibri economici della coppia, possa esercitare anche in tale sede processuale, nel caso in cui insorgano contestazioni, lo stesso potere di indagine di cui è munito nell'ambito del giudizio di divorzio, ai sensi dell'art. 5, comma 9, l. 898/1970, ai fini di stabilire se sussistano i presupposti per riconoscere un assegno di divorzio all'ex coniuge.

L'esercizio di una tale attribuzione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto ad avvalersene ove ritenga compiutamente provata *aliunde* la situazione economica delle parti (Cass. 9861/2006); tuttavia, qualora il giudice non si avvalga dell'esercizio di questa facoltà - e, a maggior ragione, quando abbia trascurato, come nel caso di specie, la richiesta di un



ordine di esibizione presentata ex art. 210 cod. proc. civ. da una parte, ritenendola implicitamente irrilevante – non può rigettare la domanda per la mancata dimostrazione della situazione economica degli ex coniugi (v. Cass. 14081/2009).

La Corte di merito non poteva, perciò, constatare la mancanza di prova in ordine alla redditività dell'ulteriore immobile acquistato dalla ex moglie malgrado avesse non solo disatteso l'ordine di esibizione presentato dal reclamante, ma anche ritenuto di non esercitare il potere di indagine di cui godeva, in presenza di contestazioni fra le parti.

5.5 Le critiche del ricorrente sono fondate anche laddove censurano la mancata valorizzazione dell'acquisto della proprietà di un nuovo immobile da parte della (omissis) oltre a quello di residenza.

La Corte di merito ha ritenuto di misconoscere la rilevanza di questa circostanza perché nessuna prova era stata fornita della redditività dell'unità immobiliare "(che, al contrario, potrebbe essere anche la fonte di ulteriori spese)", quando invece doveva tener conto del valore economico e reddituale (anche potenziale) del cespite (Cass. 354/2023, § 10.4).

5.6 I criteri fissati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287/2018 potevano assumere rilievo solo una volta che fosse stata accertata una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice di merito solo a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia deve verificare, alla luce dei più recenti orientamenti di questa Corte, se ed in che misura le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio, mentre non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno sulla base di



una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile (Cass. 7666/2022).

6. I motivi volti a contestare la sussistenza dei presupposti perché il genitore continuasse a versare l'assegno di mantenimento in favore della figlia, dell'età di venticinque anni al momento della decisione, sono fondati, ad eccezione del nono, nei limiti appresso indicati.

6.1 La Corte di merito ha respinto la domanda di revisione dell'assegno di mantenimento dovuto per la figlia perché "carente" sotto il profilo dell'allegazione, ritenendo non sufficiente per il suo accoglimento il fatto che il genitore avesse sostenuto che la discendente poteva trovare un lavoro o doveva trovarlo, stante la sua età anagrafica.

Ora, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 17183/2020, Cass. 27904/2021).

Dunque, nell'ambito di un giudizio che consiste nella verifica dell'esistenza di "giustificati motivi" che legittimino la revisione delle condizioni previste all'interno della sentenza di divorzio, è onere del coniuge che sollecita la modifica, perché sia rivisto il suo obbligo di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, addurre che il discendente è divenuto ultra maggiorenne, mentre spetta al figlio dimostrare di essersi adoperato in concreto per rendersi autonomo sotto un profilo economico, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro.



6.2 Va poi escluso che la condizione di disoccupazione rimanga a carico del genitore attraverso una perpetuazione *ad libitum* dell'obbligo di mantenimento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte a questo proposito il figlio di genitori divorziati, il quale abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remunererà in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. 29264/2022; Cass. 38366/2021).

6.3 Manca di decisività la doglianza relativa all'omessa pronuncia sulla domanda di pagare l'assegno di mantenimento direttamente in favore della figlia.

In vero, per quanto concerne il mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda (Cass. 34100/2021).



La Corte di merito, quindi, ove avesse provveduto, non avrebbe potuto che respingere la domanda, dato che nessuna richiesta di versamento diretto era stata presentata ad opera della figlia.

7. L'accoglimento del ricorso, nei limiti indicati, comporta l'assorbimento del decimo motivo di ricorso, concernente la regolazione delle spese di lite.

8. Il provvedimento impugnato deve dunque essere cassato nei limiti in precedenza illustrati, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Potenza, la quale, nel procedere a nuovo esame della controversia, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il sesto-bis, il settimo e l'ottavo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il secondo, dichiara inammissibile il nono e assorbito il decimo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma in data 31 maggio 2023.

Il Presidente

